COPIA

CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

Ordinanza n. 96 del 04/05/2020

Oggetto: Emergenza da Covid19. Individuazione servizi essenziali ed attività indifferibili da erogare all`utenza.

SINDACO

Premesso che con proprie successive ordinanze n. 75 del 13/03/2020, n. 78 del 02/04/2020 e n. 84 del 17/04/2020, per i motivi ivi contenuti ed in esecuzione dei provvedimenti normativi adottati dal Governo Italiano, sono state assunte misure eccezionali tese a contrastare la diffusione del contagio da Covid19 (coronavirus) nell'erogazione dei servizi essenziali erogati dall'ente comunale in favore dell'utenza.

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica la COVID-19*», convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 06, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- l decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020.

Atteso che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sono state adottate "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 06 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 sono state disposte "*Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID -19 sull'intero territorio nazionale*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1l marzo 2020 sono state adottate

"*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid- 19 sull'intero territorio nazionale*" e, in particolare con l'art. l, comma 6, "…..f*ermo restando quanto disposto dall'articolo l, comma I, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*";

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», sono stati estesi gli interventi, le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti finalizzati al contenimento del Covid-19 (coronavirus) a tutto il 3 Aprile 2020.

Visti:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "*Misure urgenti per l'emergenza epidemiologica da COVID- 19";*
- il DPCM 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n.2/2020 recante " indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la Circolare esplicativa n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19";
- il DPCM 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che spiega la propria efficacia sino a tutto il 17/05/2020;

Considerato che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, dimostra il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- l'attuale situazione di emergenza rende necessario adottare ogni misura utile finalizzata al contenimento del fenomeno virale in atto ed alla tutela della salute pubblica e dei lavoratori dipendenti di questo Comune.

Dato atto che già con deliberazione di G.C. n. 65/2020 si è dato indirizzo al personale dirigente affinché, ai sensi dell'art. 1, comma 1, *lett. e)*, del DPCM 8 marzo 2020 e del punto 2 della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica, si adoperi per ridurre la presenza del personale dipendente presso gli uffici comunali, *in primis* mediante collocamento in congedo del personale per la fruizione delle ferie pregresse ovvero garantendo lo svolgimento della prestazione lavorativa in *smart working*, fatto salvo il soddisfo delle attività indifferibili da garantire all'utenza sia interna sia esterna.

Appurato che:

- con l'art. 87, il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto"Cura Italia", ha sistematizzato, innovandole, le disposizioni emergenziali sul lavoro pubblico ed ha introdotto il "Lavoro agile in forma semplificata" nonché ha imposto la riduzione della presenza fisica del personale negli uffici;
- il lavoro agile diviene la modalità ordinaria per l'espletamento della prestazione lavorativa nel periodo dell'emergenza. Di conseguenza deve essere ridotta al massimo la presenza in servizio del personale, limitandola esclusivamente ai servizi indifferibili che non possono essere resi in modalità di smart working.

Considerato che:

- in considerazione delle situazione epidemiologica emergenziale sono già state adottate in questo Comune tutte le azioni necessarie ed opportune atte a garantire la tutela della salute dei cittadini e del

personale dipendente del Comune di Gallipoli;

- a tali fini è stato ridotto al minimo strettamente indispensabile l'orario di apertura al pubblico degli uffici;
- tenuto conto delle prescrizioni che limitano totalmente l'attività di ristorazione e somministrazione e di alimenti e bevande oltre che per ridurre al massimo la presenza fisica del personale dipendente tenuto in via eccezionale al servizio in presenza ,sono stati soppressi i rientri in servizio pomeridiani;
- per effetto dell'art. 103 del D.L 17 marzo 2020 recante "*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*" ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Sono altresì prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento;
- inoltre tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

Dato atto che con propria ordinanza n. 84 del 16/04/2020 sono state individuati i servizi essenziali e le attività indifferibili da erogare all'utenza comunale.

Visto l'art 37 del Decreto-legge n. 23 del 24 marzo 2020 che di fatto proroga al 15 maggio 2020 i termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza dal 15 aprile 2020 (come previsto dai commi 1 e 5 art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Richiamato l'art 50, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Ritenuto dover reiterare, rafforzandoli, gli opportuni provvedimenti per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori dipendenti

Ordina

1. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e dei successivi DPCM attuativi **fino al 17 maggio 2020** e comunque sino all'adozione del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri che proclami la cessazione dello stato di emergenza nazionale o di provvedimenti normativi che consentano la ripresa delle prestazioni lavorativa nella pubblica amministrazione in modalità "i*n presenza*" la modalità ordinaria per l'espletamento della prestazione lavorativa è quella del lavoro agile;
2. **di determinare** che per garantire i seguenti servizi essenziali, le relative attività "*indifferibili*" sono da rendere "***in presenza***" :
    - Stato Civile, limitatamente alla registrazione di nascita e morte; rilascio di certificati in caso di urgenza ed impossibilità di autocertificazione;
    - Anagrafe, limitatamente al rilascio delle carte d'identità a seguito di furto o smarrimento; rilascio di certificati in caso di urgenza ed impossibilità di autocertificazione;
    - Servizi Cimiteriali, limitatamente alla tumulazione e/o inumazione delle salme;
    - Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
    - Trasporto urbano;
    - Mobilità e Viabilità urbana, limitatamente all'eventuale adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;
    - Edilizia, Patrimonio e Randagismo Canino limitatamente ad attività di pronto intervento per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
    - Polizia Locale;
    - Protezione civile;
    - Servizi sociali, limitatamente alla presa in carico di casi gravi e/o urgenti anche su segnalazione delle forze dell'ordine nonché relativamente ad ogni attività d'ufficio necessaria per affrontare l'emergenza sociale derivante dalle misure di contenimento del

Covid-19;

- Servizi di assistenza domiciliare (SAD) nonché quelli di assistenza domiciliare integrata (ADI) secondo le disposizioni impartite dal Presidente della Giunta Regionale con note prot. n. AOO/005/197 del 10/03/2020, prot.n. AOO/183/4024 del 11/03/2020 e prot. n. 183/4151 del 12/03/2020;
- Servizio Protocollo;
- Albo Pretorio, limitatamente al ritiro degli atti depositati presso la Casa Comunale;
- Servizio notifiche urgenti ed indifferibili;
- Servizi finanziari e Risorse Umane, limitatamente alla gestione del trattamento giuridico-economico fondamentale del personale dipendente, alla gestione delle fasi della spesa avente carattere di urgenza nonché al presidio dell'ufficio economato e provveditorato, onde garantire le forniture urgenti ovvero relativo ai dispositivi individuali di protezione e sicurezza in favore dei dipendenti.

3. **di disporre che:**
   - le attività indifferibili come sopra individuate, devono essere garantite con un contingente di personale "in presenza" in misura strettamente essenziale a garantire l'espletamento del servizio Tale personale sarà individuato direttamente da ciascun Dirigente Responsabile di Settore per quanto di competenza tenendo presente che ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10 aprile 2020 non possono essere adibiti a servizio in presenza i dipendenti che risultino affetti da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, per i quali è previsto il divieto di uscire dalla propria abitazione;
   - in continuità e fino a nuove disposizioni, è soppressa l'apertura pomeridiana degli uffici al pubblico;
   - in continuità e fino a nuove disposizioni, sono soppressi i rientri in servizio pomeridiani del personale che svolge servizio in presenza;
   - in continuità e fino a nuove disposizioni, a far data **dall'11/05/2020,** l'apertura al pubblico degli uffici è così definita:
     - nei giorni di **Martedì e Giovedì, dalle ore 10 alle ore 13,00** per l'ufficio di **Stato Civile, Anagrafe e Protocollo**;
     - nella giornata di **Mercoledì, dalle ore 10 alle ore 13,00** per l'ufficio **Tributi**.
4. **di dare atto che** ad eccezione dei dipendenti che, di volta in volta, saranno individuati dai Dirigenti per la prestazione delle attività indifferibili da rendere "*in presenza*", ai sensi dell'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile e' la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nel Comune di Gallipoli, pertanto:
   - la presenza del personale negli uffici è limitata per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono la necessaria presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
   - la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
   - qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), il personale dipendente di questo Comune può essere autorizzato di volta in volta dal proprio dirigente al rientro in servizio per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche assegnate e ritenute necessarie o indifferibili o urgenti;
   - qualora ulteriormente non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), il personale dipendente di questo Comune utilizza gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
5. **di assicurare** conseguentemente per tutti gli altri servizi comunali diversi da quelli di cui al punto 1), per quanto possibile, con lo svolgimento della prestazione lavorativa attraverso il ricorso al lavoro agile in emergenza, così come disciplinato dal Regolamento approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 65 del 13/03/2020;

6. **di incaricare il Segretario Comunale e i Dirigenti di dare esecuzione alla presente ordinanza;**
7. **di trasmettere** la presente per opportuna conoscenza alla Prefettura ed alla Questura di Lecce.

SINDACO
f.to Minerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 04/05/2020

IL MESSO COMUNALE